



COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale n. 150 del 17-11-2020

OGGETTO: Oggetto: Revoca delle ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale emesse nei confronti dei soggetti che ricevono la certificazione di guarigione o la riammissione in comunità da parte della USL Umbria n 1

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica de COVID-19" e in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere con tingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Atteso che:

- nell'ambito dell'emergenza da Covid -19 il Sindaco, dietro specifiche comunicazione da parte della Usl Umbria 1, emette apposite ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale nei confronti dei soggetti individuati;
- che, successivamente, la USL Umbria 1 provvede a comunicare al Sindaco e al soggetto sottoposto a isolamento contumaciale l'avvenuta guarigione dall'infezione da Covid-19 o la riammissione in comunità e la rimozione delle disposizioni di isolamento domiciliare contumaciale e di sorveglianza sanitaria attiva (DPCM 10 marzo 2020, art. 1 c.1. lett. c), Circolare del Ministero della Salute 12/10/2020);

Vista l'ordinanza Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 09 Novembre 2020, n. 70 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID “in forza della quale:

“Art. 1- 1. A decorrere dal 10 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 il Servizio di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché, con le stesse modalità, al medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza. Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate. 2. Compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità di cui al comma 1 l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale. Omissis”;

Preso atto che a decorrere dal 10 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 non compete più al sindaco adottare ordinanze di permanenza domiciliare ma allo stesso compete adottare i provvedimenti di revoca delle ordinanze sinora emesse per tutti quei soggetti che nel frattempo ricevono la certificazione di guarigione dall'infezione da Covid-19 o la riammissione in comunità e la rimozione delle disposizioni di isolamento domiciliare contumaciale e di sorveglianza sanitaria attiva;

REVOCA

- Le ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale emesse si intendono revocate, come in effetti si revocano, nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle stesse a decorrere dalla data di ricevimento della lettera della USL Umbria n. 1 con la quale viene comunicata l'avvenuta guarigione dall'infezione da Covid.-19 o la riammissione in comunità e la rimozione delle disposizione di isolamento domiciliare contumaciale e di sorveglianza sanitaria attiva (DPCM 10 marzo 2020, art. 1 c.1. lett. c), Circolare del Ministero della Salute 12/10/2020).

DISPONE

- é fatto obbligo ai soggetti interessati di conservare la comunicazione di avvenuta guarigione o di riammissione in comunità e di produrla alle Autorità di vigilanza in caso di controlli.

DISPONE

- di dare ampia informazione del contenuto del presente provvedimento mediante i canali istituzionali e la stampa locale.
- di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online

IL SINDACO

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.150 del 17-11-2020 Comune di Cannara

F.to Avv. Fabrizio Gareggia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2020 al 02-12-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 829 del Registro dell'Albo pretorio on line.

Cannara, lì 17-11-2020

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**

F.to dott. Carlo Ramaccioni